



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto l'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con in quale sono istituite le zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, con cui sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane;

Visto l'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda al CIPE l'individuazione e la perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia de L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e istituisce per il loro finanziamento un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera del CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2010, con la quale, in attuazione del predetto articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009, è stata individuata e perimetrata la Zona franca urbana del Comune de L'Aquila e dei Comuni limitrofi ricadenti nella medesima zona franca e sono state assegnate le relative risorse finanziarie;

Visto l'articolo 70, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è disposto che le risorse di cui al citato articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate anche per la concessione, in regime *de minimis*, delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 341, lettere da *a*) a *d*), della legge n. 296 del 2006, in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-*bis*, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014;

Visto il comma 2, del citato articolo 70 del decreto-legge n. 1 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle predette agevolazioni nei limiti delle risorse disponibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della



Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012, che stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 alla Zona franca urbana de L'Aquila;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, del predetto decreto 26 giugno 2012, che prevede la realizzazione, da parte delle Amministrazioni competenti nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, di appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni *in loco*, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto stesso;

Visto il decreto direttoriale 6 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stato approvato il modello d'istanza per l'accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona franca urbana de L'Aquila, corredato dell'appendice in cui sono riportate le istruzioni per la compilazione e l'invio della medesima istanza, e sono stati altresì fissati i termini di presentazione delle istanze;

Vista la circolare direttoriale 6 dicembre 2012, n. 41013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza prevista dall'articolo 11 del citato decreto 26 giugno 2012;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2013, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013, con il quale è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste dal più volte citato decreto 26 giugno 2012 in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana de L'Aquila, e la cui pubblicazione nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico ha assolto l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti la definizione di piccola e di micro impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de*



*minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in particolare, l'articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di disciplinare, attraverso una specifica direttiva, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei controlli documentali e *in loco* di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2012, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall'ordinamento;

## **ADOTTA**

la seguente direttiva:

### **Art. 1.**

*(Verifica della corretta fruizione delle agevolazioni previste dal decreto 26 giugno 2012)*

1. L'attività di controllo di competenza del Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 menzionato nelle premesse, volta all'accertamento della corretta fruizione delle agevolazioni concesse alle piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana de L'Aquila (nel seguito ZFU), è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla presente direttiva.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà recate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti modalità, anche a campione:

- a) controlli documentali;
- b) controlli tramite ispezioni *in loco*.



## Art. 2.

### (Controlli documentali)

1. I controlli documentali sono eseguiti dalla Divisione XI della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, con il supporto delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, sulla totalità delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. I predetti controlli, effettuati laddove possibile attraverso l'acquisizione diretta di dati e informazioni dalle banche dati pubbliche, hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi:

- a) numero dei dipendenti;
- b) ubicazione della sede locale;
- c) condizione di impresa non attiva nel settore del trasporto su strada;
- d) non appartenenza ai settori della pesca, dell'acquacoltura, del carbone e della trasformazione di prodotti agricoli;
- e) rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni *de minimis*;
- f) sussistenza del requisito dichiarato di nuova o recente costituzione (riserva di scopo);
- g) sussistenza della condizione dichiarata di impresa operante in una determinata subporzione di territorio della ZFU (riserva di scopo);
- h) mantenimento dell'attività economica all'interno della ZFU per il periodo previsto all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 26 giugno 2012.

2. La Divisione XI provvede a completare i controlli documentali entro il 31 dicembre 2014.

3. Gli esiti delle verifiche documentali per le quali è ritenuto necessario il controllo *in loco* sono trasmessi alla Divisione IV della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese.

## Art. 3.

### (Controlli in loco)

1. I controlli *in loco* sono espletati a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni entro il 31 dicembre 2015.

2. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione delle imprese da sottoporre ai controlli *in loco* è costituito dall'insieme delle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di criteri di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, anche tenuto conto delle indicazioni emerse dalle risultanze dei controlli documentali.



3. All'estrazione del campione di cui al comma 1 provvede il Dirigente della Divisione IV con atto riservato, sottratto al diritto di accesso fino al completamento del relativo programma di ispezioni. Il predetto atto è approvato con successivo decreto direttoriale.

#### Art. 5.

##### *(Struttura incaricata dei controlli in loco)*

1. I controlli *in loco* sono effettuati in via primaria dall'Ufficio periferico de L'Aquila della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e, solo in caso di necessità, dalla Divisione IV tramite personale della sede centrale della Direzione. La Divisione IV provvede a trasferire al predetto Ufficio l'elenco delle iniziative da sottoporre a controllo, nonché il manuale operativo per lo svolgimento dei controlli e gli schemi di relazione ispettiva. Il coordinatore dell'Ufficio periferico de L'Aquila individua periodicamente, per ciascuna delle iniziative da sottoporre a controllo nei tre mesi successivi, il personale incaricato del controllo medesimo, trasmettendo il relativo elenco alla Divisione IV per la successiva presa d'atto e per l'eventuale integrazione con il personale di altre strutture della Direzione Generale. Per il tramite del coordinatore dell'Ufficio periferico, il personale incaricato trasmette alla Divisione IV gli esiti dei controlli effettuati per il seguito di competenza.

La presente direttiva è pubblicata nel sito web istituzionale.

Roma, 20 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*